



COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO

PIAZZA ASTORI NR. 1 – CAP. 15040 P.IVA/C.F. 00433950060

TEL.: 0131 233165 – 0131 238272 / FAX: 0131 212098

DETERMINAZIONE N. 236/2022

OGGETTO: CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO" (CATASTO INCENDI), ART. 10 LEGGE 22 NOVEMBRE 2000, N. 353. AGGIORNAMENTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO. AGGIORNAMENTO PER L'ANNO 2021.

Dalla Residenza Comunale, addì UNO del mese di OTTOBRE duemilaVENTIDUE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTO l'art. 49 comma 2 del regolamento per l'attività contrattuale del comune, approvato con Deliberazione del C.C. n. 17 del 30.09.2004, come modificata da successiva Deliberazione C.C. n. 04/2008 del 28.01.2008, C.C. n. 04 del 27/02/2013, C.C. n. 21 del 17/07/2013 e C.C. nr. 05 del 02.02.2022, esecutive ai sensi di legge;

VISTI i provvedimenti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Castelletto Monferrato ed il Decreto Sindacale nr. 15/2021 del 07.12.2021, relativo all'attribuzione di competenze e poteri gestionali nella materia oggetto del presente provvedimento;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. nr. 08/2018 del 29.01.2018 con la quale veniva istituito presso l'Ufficio Edilizia Privata – Urbanistica – Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Castelletto Monferrato, il "Catasto degli Incendi" ai sensi della L. nr. 353 del 21.11.2000 individuando, contestualmente, il Responsabile del suddetto ufficio quale incaricato unico per la predisposizione e l'aggiornamento degli atti relativi alle aree e soprassuoli percorsi dal fuoco sviluppatasi nel comune di Castelletto Monferrato sulla base delle segnalazioni e dei rilievi effettuati e trasmessi dal Corpo Forestale dello Stato;

PREMESSO che la Legge 353 del 21/11/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" all'art.10, comma 1, prevede che:

- le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni; è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente;
- in tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto;
- è inoltre vietato per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base di strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione;
- sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.
- sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia."

CONSIDERATO inoltre che la Legge 21.11.2000 n. 353 prevede al 2 comma dell'art.10, l'obbligo a carico dei comuni di censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato;

ATTESO CHE in fase di istituzione del "Catasto Incendi", attuato con la summenzionata Deliberazione di G.C. nr. 08/2018 del 29.01.2018, veniva indicato che l'approvazione definitiva del suddetto "registro", ai sensi della suddetta L. 21/11/2000 n. 353 e della L.R. n. 21 del 19/11/2013, doveva avvenire solo dopo l'espletamento delle procedure di pubblicazione dell'elaborato contenente la cartografia del territorio comunale riportante le aree percorse dal fuoco e, solo successivamente, espletate la valutazione delle eventuali osservazioni presentate dai cittadini sulla base del documento pubblicato;

DATO ATTO CHE a seguito della pubblicazione, per le annualità 2018 – 2019 – 2020, nel territorio Comunale di Castelletto Monferrato, non si è verificato nessun incendio boschivo e, pertanto, non si è provveduto a predisporre la documentazione fotografica e cartografica opportuna;

CONSIDERATO CHE entro il succitato termine di pubblicazione non sono pervenute osservazioni;

PRESO ATTO altresì di dover procedere all'aggiornamento del catasto incendi boschivi all'anno 2021, come previsto dall'art.10 della L. n.353/2000 e dell'art.75bis della L.R. n.39/2000 e s.m.i.;

VISTO CHE l'Ufficio Tecnico dell'Ente, per conto del proprio Responsabile, ha predisposto la documentazione afferente al fascicolo delle schede relative alle aree percorse dal fuoco, con l'inserimento delle aree incendiate nell'anno 2021 sulla base dei e dei verbali acquisiti, allegato alla presente atto come parte integrante e sostanziale (Allegato A);

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla pubblicazione del presente provvedimento con annesso allegato all'albo pretorio on-line dell'Ente per 30 giorni consecutivi;

CONSIDERATO CHE a scadenza del periodo di cui al punto precedente si procederà all'approvazione definitiva del registro incendio con apposito provvedimento da parte della Giunta Comunale;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 10, comma 1 della Legge 353 del 21/11/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147/bis del D.Lgsvo 267/2000;

DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva:

1. **DI APPROVARE** l'aggiornamento del Catasto incendi boschivi relativamente all'anno 2021 ai sensi dell'art.10 della L. n.353/2000 e dall'art.75 bis della LR N.38/2000 e s.m.i., costituito da un fascicolo di n. 1 (una) scheda, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. **DI DARE ATTO CHE** la presente determinazione, non comportando impegni di spesa, non è soggetta al visto di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e che verrà trasmessa all'ufficio preposto, come dal vigente regolamento, per i relativi controlli amministrativi;
3. **DI DARE ATTO CHE** la struttura amministrativa competente è il Settore Tecnico e che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Andrea Buzio che ha istruito la proposta del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, e che risponde della completezza dell'istruttoria e della regolarità e correttezza delle fasi procedurali di sua competenza;
4. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale dell'Ente;

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO LL.PP.
F.to Geom. Andrea BUZIO

	REFERTO DI PUBBLICAZIONE
	<p>Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che il presente atto viene affisso oggi all'Albo Pretorio per ivi rimanere per giorni quindici naturali e consecutivi.</p> <p>Li, 10.10.2022</p> <p>IL MESSO COMUNALE F.to Sandra Cibir</p>